

REGIONE CAMPANIA		I
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.		
Protocollo N.0054884/2026 del 23/01/2026		
Firmato digitalmente da: AURELIO VACCHER, ANTONIETTA MASTROCOLA		
L'incaricato: _____		



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
*Direzione Generale Risorse Finanziarie*

Alle Direzioni Generali  
- LORO SEDI -

Ai Settori  
per il tramite delle SPL

Alle Unità Operative Semplici  
per il tramite delle SPL

Ai referenti contabili  
per il tramite delle SPL

e p.c.  
Al Capo di Gabinetto

Oggetto: d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 - Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - disposizioni operative per le verifiche di inadempienza in sede di liquidazione.

Nel richiamare le circolari PG/2023/0358375 e PG/2022/0583836 con cui, nel quadro generale delle disposizioni di cui ai pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, venivano forniti alcuni chiarimenti e istruzioni operative a cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti (decreti) di liquidazione, si rende noto che l'articolo 48-bis del DPR 602/73, che imponeva alle PA di verificare i debiti tributari prima di effettuare pagamenti sopra una certa soglia (oltre € 5.000,00), è stato abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, dal **d.lgs. 24 marzo 2025, n.33**, all'articolo 241, comma 1, lettera

REGIONE CAMPANIA	
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.	
Protocollo N.0054884/2026 del 23/01/2026 Firmato digitalmente da: AURELIO VACCHER, ANTONIETTA MASTROCOLA L'incaricato: _____	

c, e sostituito da nuove disposizioni che armonizzano la normativa in materia di versamenti e di riscossione.

Pertanto, si fa presente che a far data dalla ricezione della presente circolare, in ciascun provvedimento di liquidazione, debba farsi esplicito richiamo alla nuova normativa – **art. 144 D. lgs. 33/2025** - in luogo della precedente, si rappresenta quanto segue:

- Il richiamato decreto introduce una novità al comma 2 limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento per le quali la nuova verifica (appunto ex d.lgs. 33/2025) dovrà applicarsi al pagamento di importi superiori a 2.500,00.
- La nuova disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.

Ciò detto, si precisa che, nei decreti di liquidazione, fermo restando quanto rappresentato con le già citate circolari è opportuno fare riferimento “nel decretato” al nuovo art. 144 del d.lgs. 33/2025, in luogo dell’abrogato art. 48 bis del DPR n. 602/73.

**Gestione delle Entrate e della Spesa**

**Il Dirigente del Settore**

**Dott. Aurelio Vaccher**

**Direzione Generale Risorse finanziarie**

**La Direttrice Generale**

**dott.ssa Antonietta Mastrocola**